

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERNANA/PERUGIA DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 14.2.2017)

Decisione riservata.

2. RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARI/BRESCIA DEL 28.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 01.3.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 di Bari. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO SAMUELE SEGUITO GARA MELFI/CATANZARO DEL 12.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.03.2017)

La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza) e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL DOMUS BRESSO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE:

- **INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL SIG. TARANTO VINCENZO;**
NONCHE' AVVERSO L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.200,00
(COM. UFF. N. 104/A DEL 17.12.2014) INFLITTO ALLA RECLAMANTE;
SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/FUTSAL MONZA DEL 21.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 487 del 25.1.2017)

Decisione riservata.

5. RICORSO DELL'A.S.D. VITTORIA SPORTING FUTSAL LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6;**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 ALLA CALC. PALUMBO PATRIZIA,**
NONCHE' AVVERSO L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.200,00
(COM. UFF. N. 104/2014 FIGC) INFLITTO ALLA RECLAMANTE;
INFLITTE SEGUITO GARA VITTORIA SPORTING FUTSAL/VIGOR SAN CATALDO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 612 del 15.2.2017)

Decisione riservata.

6. RICORSO DELLA S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 2.000,00;**
- **DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE,**
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERE-SANSEPOLCRO/SPORTING CLUB TRESTINA DEL 25.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 01.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Vivi Altotevere Sansepolcro di Sansepolcro (Arezzo), ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 2.000,00 con diffida, in luogo della disputa di una gara a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Roberto Vitanza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE TORROMINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LECCE DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Torromino.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)

9. RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D'AVERSA ROBERTO SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)

10. RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CALAIÒ EMANUELE SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)

La C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma in tre distinti ricorsi:

8) respinge il ricorso avverso la sanzione della ammenda. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) accoglie il ricorso per il calciatore Roberto D'Aversa riducendo ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10) accoglie il ricorso per il calciatore Emanuele Calaiò riducendo ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio